



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

Determinazione Dirigenziale	
N. 28/ 115	di data 10/08/21

**Oggetto: DELIBERA G.C. 19/12/2016 N. 239 CONCESSIONE DI DATA 02.02.2017 N. 28029 SALA POLIVALENTE "CLAUDIO DEMATTE" DI RAVINA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO RAVINA APS. PROROGA DALL'01.07.2020 AL 30.06.2021 E SUCCESSIVO DIFFERIMENTO SCADENZA AL 30.06.2022. AUTORIZZAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 " IMPEGNO SPESA EURO 12.245,28**

LA DIRIGENTE DEL SERVIZIO

richiamata la deliberazione di Giunta comunale n. 239 di data 19 dicembre 2016, con la quale è stata concessa in gestione all'Associazione Pro Loco di Ravina la sala polivalente "Claudio Demattè" e i locali accessori, siti nel Centro Polifunzionale di Ravina, in via Belvedere, 4 a Ravina, per lo svolgimento di attività culturali diverse e attività ludico-sportive, formalizzata con contratto del 02.02.2017 n. 28029 di racc.;

dato atto che detta concessione è scaduta il 30 giugno 2020 e che, a causa delle diverse priorità imposte dall'emergenza covid-19, l'istruttoria per il rinnovo dell'atto negoziale, in capo al Servizio Patrimonio, ha subito un rallentamento e non si è potuto pervenire alla predisposizione di un nuovo contratto;

considerato che, nelle more dell'adozione di un nuovo schema contrattuale, il Servizio Patrimonio, con determinazione n. 12/160 del 25/09/2020, ha prorogato la citata concessione fino al 30 giugno 2021, così come autorizzato dalla Giunta comunale con concluso relativo alla seduta del 17.08.2020;

preso atto che detta proroga è stata concessa alle medesime condizioni stabilite nell'atto di concessione citato e fino a conclusione dell'istruttoria per l'individuazione della nuova procedura di assegnazione in uso della struttura in parola;

rilevato che con nota di data 27 maggio 2021 l'Associazione pro loco di Ravina chiedeva un differimento del termine di scadenza del contratto in ragione del prolungato periodo di chiusura della sala Demattè, imposto dalle normative nazionali e provinciali in materia di prevenzione del rischio contagio Covid-19, che ha determinato la sospensione delle attività culturali realizzate dall'associazione in attuazione del contratto, così come le attività di messa a disposizione della sala per associazioni ed altri soggetti pubblici e privati;

considerato che, in applicazione del disposto di cui all'art. 107 d.lgs. 50/2016, veniva quindi disposto il differimento della scadenza della citata concessione al 30 giugno 2022 da parte del Servizio Servizi Demografici e decentramento, referente dal 1° gennaio 2021, con propria determinazione n. 11/132 del 01/07/2021;

dato atto che la citata concessione prevede all'art. 14 una compartecipazione alle spese di gestione della sala da parte del Servizio Cultura, turismo e politiche giovanili e che tale

pagina 1/4

compartecipazione si riferisce sia alle spese inerenti l'organizzazione delle attività culturali ed aggregative direttamente svolte dal soggetto gestore, che alla copertura dei costi incomprimibili di pulizia, piccola manutenzione e sorveglianza della sala, ivi incluse le spese gestionali legate alla gestione della sicurezza e all'aggiornamento periodico della formazione dei volontari incaricati della gestione tecnica della sala;

ricordato che con determinazione 28/122 di data 12/10/2020 sono state impegnate le risorse relative al secondo semestre 2020, mentre era stato sospeso l'impegno della spesa relativamente all'anno 2021 in attesa di verificare assieme al soggetto gestore l'andamento del bilancio 2020 e verificare l'eventuale esistenza di poste economiche da compensare sull'annualità successiva;

visti il bilancio consuntivo 2020 inviato dalla Pro loco di Ravina, prot. 73223 del 18/03/2021 e le relazioni dell'attività svolta nel primo e nel secondo semestre 2020, rispettivamente prot. 163696 del 28/07/2020 e prot. 73223 del 18/03/2021, al netto del periodo di chiusura causato dall'emergenza Covid-19 e precisamente dal 09/03/2020 al 13/09/2020 e nuovamente dal 26/10/2020 al 31/12/2020;

dato atto che è stata richiesta alla Pro loco una riclassificazione delle spese esposte nel citato bilancio consuntivo 2020, in modo da risultare chiari gli oneri da imputare esclusivamente alla gestione della sala, differenziandoli dagli oneri generali a carico della Pro loco;

viste le note di chiarimento e integrazione della Pro loco, prot. 201167 del 02/08/2021 e 205939 del 05/08/2021, analizzate le quali il saldo di gestione della Sala Demattè nel 2020 risulta in attivo per euro 564,72, somma che dovrà essere utilizzata nel corrente anno a parziale compensazione delle somme dovute per l'anno 2021;

rilevato inoltre, con riguardo al bilancio consuntivo per cassa presentato dalla pro loco per l'anno 2020, che per una porzione delle spese di personale sostenute nella medesima annualità l'associazione beneficia di un credito di imposta, che sarà utilizzato sull'anno 2021 a compensazione con i debiti di imposta per IVA e oneri previdenziali relativi a tale annualità e che tale operazione sarà rilevata in sede di predisposizione del consuntivo relativo all'anno 2021;

visto che la Pro loco ha inviato, con la stessa nota prot. 73223 del 18/03/2021, preventivo dei costi di gestione della sala per il primo semestre 2021, dal quale risulta un disavanzo di € 8.822,89, determinato in particolare da spese fisse maturate durante il periodo di chiusura e precisamente dal 01/01/2021 al 29/04/2021 a fronte delle quali non vi sono state pari entrate, essendo rimasta sospesa sia l'attività di affitto delle sale che l'attività di organizzazione di corsi, spettacoli teatrali e similari da arte dell'associazione medesima;

rilevato, come già anticipato in premessa, che le medesime spese gestionali si riferiscono a costi che l'associazione deve comunque sostenere, pur in ipotesi di sospensione dell'attività dedotta in contratto, onde consentire la ripresa della medesima nei periodi di riattivazione delle attività, ottemperando in tal modo dalle prescrizioni contrattuali;

ricordato che tali costi si riferiscono in particolare agli oneri per il personale dipendente incaricato della pulizia, della piccola manutenzione e gestione della sala e della gestione dei contatti e delle richieste di chiarimento e informazione da parte di soggetti terzi, agli oneri di sicurezza relativi anche alla formazione obbligatoria periodica dei volontari coinvolti nella gestione della sala, alle spese amministrative e gestionali incomprimibili;

ritenuto necessario, pur in presenza di prolungati periodi di sospensione delle attività nel corso dell'anno, riconoscere comunque al soggetto gestore una compartecipazione per le spese effettivamente sostenute, tenendo conto non solo dei mesi di effettiva apertura, ma anche delle spese incomprimibili e continuative, sostenute durante tutto il corso dell'anno, in quanto necessarie a consentire la pronta ripresa delle attività in attuazione delle disposizioni contrattuali, compatibilmente con la cessazione delle restrizioni covid-19;

rilevato che l'esatta quantificazione delle spese sostenute può essere effettuata solo a consuntivo, tenendo conto dell'andamento della situazione pandemica, dell'attività svolta dall'associazione e dei costi incomprimibili che la stessa renderà, anche tenendo conto della compensazione con i crediti d'imposta maturati sull'anno 2020:

ritenuto pertanto che, in ottemperanza all'art. 14 della concessione di cui al presente provvedimento, è necessario autorizzare e impegnare le risorse connesse alla compartecipazione alle spese di gestione della sala Demattè di Ravina per il primo e secondo semestre 2021, da liquidarsi con riserva di verifica delle spese realmente sostenute a consuntivo ed eventuale rideterminazione della compartecipazione;

ritenuto pertanto di impegnare la spesa complessiva di € 12.245,28= (iva e ogni onere incluso) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023, a copertura della compartecipazione alle spese del primo e secondo semestre 2021, specificando che tale importo è al netto di € 564,72, trattenuti in quanto il saldo gestione 2020 è risultato in attivo di pari importo, come sopra dettagliato;

considerato che, in esecuzione della legge provinciale 09.12.2015 n. 18, dal 1 gennaio 2016 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali previsti dal D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118 e s.m., ed in particolare, in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con imputazione all'esercizio finanziario nel quale vengono a scadenza;

atteso che il punto 2. dell'Allegato 4/2 del D.Lgs. 118/2011 e s.m. specifica che la scadenza dell'obbligazione è il momento in cui l'obbligazione diviene esigibile;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 16.12.2019 n. 211, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il Documento Unico di Programmazione 2020-2022 e successive variazioni;

vista la deliberazione del Consiglio comunale 29.12.2020 n. 176, immediatamente eseguibile, con la quale è stato approvato il bilancio di previsione finanziario 2021-2023 e successive variazioni;

vista inoltre la deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023 e successive variazioni;

visti:

- il Codice degli Enti locali della Regione autonoma Trentino – Alto Adige approvato con Legge regionale 3 maggio 2018 n. 2 e successive variazioni;
- la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 “Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli Enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti locali e dei loro Organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della Legge 05.05.2009 n. 42)”;
- il D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (Testo Unico Enti Locali) e s.m.;
- lo Statuto comunale approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 09.03.1994 n. 25 e 21.11.2017 n. 147;
- il Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione consiliare 23.11.2016 n. 136;
- il Regolamento di contabilità approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 14.03.2001 n. 35 e 23.11.2016 n. 136, per quanto compatibile con la normativa in materia di armonizzazione contabile;
- il Regolamento per la disciplina dei contratti approvato e da ultimo modificato rispettivamente con deliberazioni consiliari 03.11.1994 n. 169 e 30.05.2017 n. 64;

atteso che, ai sensi della citata deliberazione della Giunta comunale 31.12.2020 n. 322, immediatamente eseguibile, relativa all'approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (P.E.G.) per il triennio 2021-2023, il presente provvedimento rientra nelle proprie competenze;

visto il Decreto sindacale di data 30.12.2020 prot. n. 83/2020/05 con il quale sono state attribuite le competenze dirigenziali;

d e t e r m i n a

pagina 3/4

1. di autorizzare la spesa di € 12.245,28= (IVA e oneri inclusi) a copertura degli oneri indicati all'art. 14 della concessione della sala Demattè di Ravina alla Pro loco di Ravina del 02/02/2017 n. 28029 di racc., scaduta il 30 giugno 2020 e prorogata alle medesime condizioni fino al 30 giugno 2021 con determinazione del Servizio Patrimonio n. 12/160 di data 25/09/20, scadenza differita al 30 giugno 2022 - a causa del lungo periodo di chiusura specificato in premessa - con determinazione del Servizio Servizi Demografici e decentramento n. 11/132 di data 01/07/2021;
2. di impegnare € 12.245,28 (iva e ogni onere incluso) con riferimento all'esercizio finanziario 2021 del P.E.G. 2021-2022-2023 imputandola al cap. 1199 "attività culturale e attività generali: altri servizi ausiliari" che presenta la necessaria disponibilità, a copertura della compartecipazione alle spese del primo e secondo semestre 2021, specificando che tale importo è al netto di € 564,72, trattenuti in quanto il saldo gestione 2020 è risultato in attivo di pari importo, come dettagliato in premessa;
3. di dichiarare che l'obbligazione diventa esigibile entro il 31/12/2021;
4. di procedere alla relativa liquidazione su presentazione di documentazione fiscalmente valida, con riserva di verifica delle spese realmente sostenute a consuntivo ed eventuale rideterminazione della compartecipazione

Allegati in formato elettronico

\\

Allegati in formato cartaceo

\\

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Laura Begher

Trento, addì 10/08/21



COMUNE DI TRENTO

SERVIZIO CULTURA, TURISMO E  
POLITICHE GIOVANILI

**Determinazione Dirigenziale**

N. 28/ 115

di data 10/08/21

**Oggetto: DELIBERA G.C. 19/12/2016 N. 239 CONCESSIONE DI DATA 02.02.2017 N. 28029 SALA POLIVALENTE "CLAUDIO DEMATTE" DI RAVINA ALL'ASSOCIAZIONE PRO LOCO RAVINA APS. PROROGA DALL'01.07.2020 AL 30.06.2021 E SUCCESSIVO DIFFERIMENTO SCADENZA AL 30.06.2022. AUTORIZZAZIONE COMPARTECIPAZIONE SPESE GESTIONE PRIMO E SECONDO SEMESTRE 2021 " IMPEGNO SPESA EURO 12.245,28**

**Servizio Risorse Finanziarie e Patrimoniali**

E / S	T i p o	Anno	Miss/progr/tit/macr/ Capitolo Spesa	Piano Finanziario E/U	Gest	Res	Opera	Importo	Tipo finanziam.	Impegno/ Accert.
			Tit/tipolog/categor/ Capitolo Entrata							
U		2021	05021.03.01199	U.1.03.02.13.999	2802			12.245,28	"	91558 (8836908 )

Visto di regolarità contabile espresso ai sensi dell'art. 25 del Regolamento sui controlli interni approvato con deliberazione del Consiglio Comunale 23.11.2016 n.136.

VISTO FAVOREVOLE

La Dirigente del Servizio  
dott.ssa Franca Debiasi

Trento, addì 12 agosto 2021